

RE-01: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI

ISPEZIONE

STATO DI AGGIORNAMENTO

Stato delle revisioni

Revisione	Del	Descrizione delle modifiche
0	12/06/2023	Prima emissione del documento
1	23/01/2024	Revisione al par. 2, 3, 4
2	03/04/2024	Revisione al par. 7
3	22/07/2024	Revisione in più parti del documento
4	29/01/2025	Aggiornamento Logo Aziendale
<u>5</u>	<u>06/08/2025</u>	<u>Aggiornamento al par. 2 e 4.1</u>

Documento riesaminato da	Documento approvato da
<i>Responsabile Assicurazione Qualità / Responsabile Tecnico</i> <i>Tomasoni Alberto / Caimi Roberto</i> Firma	<i>Legale Rappresentante</i> <i>Fioravanti Marco</i> Firma

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce il regolamento adottato da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, per le attività di verificazione periodica erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda i Convertitori di Volumi associati a contatori gas ed ai sensi del DM 21 aprile 2017, n. 93.

Il presente regolamento viene applicato da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni/clienti che utilizzano i servizi di verificazione periodica erogati dalla Divisione Organismo di Ispezione; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le presenti condizioni si applicano a tutte le attività di verificazione periodica effettuate da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, salvo non sia diversamente riportato nelle offerte formulate ovvero nelle conferme di vendita trasmesse da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione al Cliente.

2. Termini, Definizioni e Riferimenti Normativi

La terminologia utilizzata da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione nello svolgimento delle attività di verificazione periodica è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- DM 21 aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. Nello specifico la “Scheda E- Dispositivi di conversione del volume di gas”
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
- Norma UNI EN 12405-1:2021
- ACCREDIA RG-01 rev. 06: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale
- ACCREDIA RG-01-04 rev. 03: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- ACCREDIA RG-09 rev. 12: Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
- Decreto Legislativo – 2 febbraio 2007, n. 22: Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.

- DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 - Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
- DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84 - Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.
- ILAC-P10:07/2020: Policy on the Traceability of Measurement Results
- ILAC-P15:05/2020: Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

In aggiunta si consideri anche la seguente terminologia:

- Cliente o committente del servizio ispettivo: colui che contrattualmente richiede a ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione le attività ispettive;
- PDR: Punto di riconsegna del gas secondo i codici di rete.

A tal fine ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, mantiene aggiornati gli elenchi di norme, leggi e documenti di riferimento, oltre all'elenco dei settori per cui ha richiesto/ottenuto l'abilitazione. Quest'ultimo documento è disponibile al cliente che ne faccia richiesta. Il Cliente/committente del servizio ispettivo è colui che, contrattualmente, richiede a ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, le attività di verifica periodica.

3. Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa al Cliente e dovrà tornare alla Società opportunamente sottoscritto dallo stesso per accettazione o automaticamente accettato come definito al par.8 del presente documento..

In caso di aggiornamenti e modifiche, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, renderà disponibile il nuovo documento, dandone comunicazione al Cliente attraverso posta elettronica certificata (PEC), indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione, il Cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine, senza comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del regolamento verrà ritenuta accettata secondo il principio del silenzio-assenso.

Qualora le variazioni del regolamento derivino da modifiche di norme e disposizioni legislative, tenuto anche conto delle indicazioni delle parti interessate, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, renderà disponibile il nuovo documento al

Cliente nelle forme ritenute più opportune e lo stesso sarà ritenuto immediatamente esecutivo.

4. Processo di verifica periodica

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo al DM93/2017, ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e all’istruzione IL-01, revisione corrente.

I limiti della fornitura del servizio sono:

- Convertitori: Tipo1, Tipo2 ed approvati insieme ai contatori;
- Temperatura dal gas: -30 / +80 °C;
- Pressione gas: 0.00 - 90 bar

4.1 Richiesta di attività di verifica

Una volta ricevuta dal Cliente, in qualunque forma, la richiesta di offerta, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, emette la relativa offerta, con allegato il presente regolamento.

Una volta ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, secondo le modalità riportate nell'offerta, possono aver inizio le attività di verificazione. La pianificazione delle attività verrà concordata tenuto conto dell'esigenza del Cliente. In caso di richiesta di verificazione periodica, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, eseguirà l'attività entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del cliente, come definito all'art. 4 del DM 93 - 21 aprile 2017.

La presa in carico dell'attività si rende attiva dopo aver ricevuto le informazioni elencate al paragrafo 7 del presente documento.

In ogni caso la data ufficiale di inizio attività e/o di pianificazione delle stesse, che verranno eseguite entro 45 giorni, sarà quella di ricevimento dell'ordine da parte del cliente o in caso di ricevimento elenco delle attività in caso di ordine massivo o per stati di avanzamento. Nel caso il Cliente disdica/sospenda le attività di verificazione già concordate per iscritto con lo stesso, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, si riserva la facoltà di addebitare gli oneri derivanti dalla mancata attività.

Tutte le Ispezioni si intendono franco punto di riconsegna Gas (PDR) del Cliente.

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza un consenso scritto da entrambe le parti.

I termini di consegna indicati da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, sono indicativi e non vincolanti qualora il mancato rispetto possa derivare da difficoltà di accesso al PDR, eventi meteorici, autorizzazioni particolari o altri fattori non governabili da parte della stessa.

Il Cliente si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale presenza di valutatori Accredia nelle fasi di verificazione periodica in campo, dovendo la Divisione Organismo di Ispezione di ENERGY LAB s.r.l. garantire la conformità dell'accreditamento in occasione di sorveglianza. Il Cliente autorizza altresì la Divisione Organismo di Ispezione di ENERGY LAB s.r.l. all'eventuale rilascio di informazioni di propria pertinenza, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, per eventuali controlli e/o verifiche cogenti o regolamentari a cui l'Organismo è tenuto ad uniformarsi.

4.2 Erogazione del servizio di verifica periodica

ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, esegue l’ispezione prevista dal DM 21 aprile 2017, n. 93, “Regolamento recante la disciplina attutiva della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.

In particolare effettua i controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti dei dispositivi di conversione del volume associati ai contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura.

Il metodo di verifica periodica è definito nella procedura di ispezione denominata IL-01 “Ispezioni metrologiche sui dispositivi di conversione dei volumi associati ai contatori del gas” e sulla procedura PR-05 in revisioni corrente e disponibile su richiesta.

Come stabilito dall’art. 4 del DM 21 aprile 2017, n. 93, gli errori massimi tollerati in sede di ispezione dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le ispezioni sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati sono quelli riportati nella norma UNI 12405 punto 8.3.1.1. e punto 8.3.1.2, alle condizioni di esercizio.

In caso di esito positivo della verifica periodica sul convertitore, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, appone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 1 del DM 21 aprile 2017, n.93.

Nel caso invece di esito negativo, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione:

- pone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 2 del DM 21 aprile 2017, n. 93. Nel caso in cui il contrassegno non può essere applicato direttamente sull’oggetto ispezionato, questo è apposto sul libretto metrologico, come previsto dall’art. 4, comma 14, del DM 21 aprile 2017, n. 93;
- comunica al cliente, entro cinque giorni lavorativi, l’esito negativo della verifica periodica, con l’emissione di un rapporto di ispezione e con l’evidenziazione delle eventuali criticità emerse.

ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, invia al Cliente, nelle modalità ritenute più opportune (fax, posta ordinaria, email, ecc.) , il Rapporto di Ispezione

entro i termini stabiliti nell'offerta. Tale rapporto viene approvato, a seguito di riesame, da parte del Responsabile Tecnico o dal suo Sostituto, previa verifica della correttezza del Rapporto stesso.

Secondo le modalità previste del DM 21 aprile 2017, n. 93, ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, invia alla Camera di Commercio il rapporto di verificazione che integra anche la check-list prevista dalla scheda E allegata al decreto.

5. Riservatezza

ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione e/o notifica degli organismi di accreditamento.

In particolare invia alle Camere di Commercio i documenti definiti nel DM93 .

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente.

Lo stesso impegno formale viene sottoscritto per garantire la mancanza di conflitto di interesse.

6. Reclami, ricorsi e contenziosi

6.1 Reclami

Tutte le parti possono inoltrare un reclamo che ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, prende in considerazione alle seguenti condizioni:

- devono pervenire in forma scritta o telefonica entro 10 giorni dall'avvenuto evento oggetto del reclamo;
- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

Più in particolare, per i reclami che si originano dall'attività di ispezione, il Cliente dovrà inoltrarlo entro trenta giorni dal ricevimento dal rapporto di ispezione.

Tutti i reclami pervenuti vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti vengono presi in carico dal Responsabile Tecnico dell'Organismo di Ispezione, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, ecc.) e comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini.

La gestione del reclamo verrà gestita da personale diverso coinvolto nel reclamo.

Le eventuali azioni da intraprendere, da comunicarsi al reclamante entro un mese dal ricevimento del reclamo, vengono gestite di comune accordo con la funzione di Assicurazione Qualità della Società ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico sia stato l'esecutore della verificazione periodica oggetto di reclamo, lo stesso dovrà essere preso in carico da una persona diversa, designata dal legale rappresentante di ENERGY LAB s.r.l.

Tutte le parti interessate possono presentare ricorso, per iscritto ed entro trenta giorni dal ricevimento della soluzione adottata dalla Divisione Odl per gestire il reclamo.

6.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione di ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate in merito alle ispezioni.

Il ricorso dovrà essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, ad ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, all'attenzione del Legale Rappresentante – Via Largo Fornace, 119 – 24040 Isso (BG).

La gestione del ricorso verrà gestita da personale, delegato dal Legale Rappresentante, diverso coinvolto nel ricorso stesso.

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del reclamante, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.

Tutti i ricorsi pervenuti vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al ricorrente.

Tutti i ricorsi pervenuti vengono presi in carico dal Legale Rappresentante di ENERGY LAB s.r.l. che avvierà la fase di esame del ricorso in maniera indipendente dall'Odl e,

al termine di tale indagine, il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

6.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, il foro competente è quello di Bergamo

7. Doveri e diritti

Il Cliente richiedente la verificazione periodica deve:

- Rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione
- Fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
 - il libretto metrologico, se già emesso ai sensi del DM75/2012 o DM93/2017 o dichiarazione di eventuale smarrimento;
 - Tipologia dello strumento
 - Luogo di Installazione
 - Manuali d'uso, manutenzione e relativi certificati di omologazione;
 - I dati relativi ai PDR, che si intendono vincolanti non essendo ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, in grado di verificarli. Tali dati verranno riportati nel Rapporto di Ispezione e altra documentazione tecnica prodotta.
- Garantire al personale addetto alle ispezioni l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti e, se del caso, da parte di ACCREDIA
- Non utilizzare il marchio Accredia impropriamente e nelle varie comunicazioni tra le parti. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al “Regolamento per Utilizzo del marchio Accredia RG-09 rev.11” disponibile sul portale Accredia (www.accredia.it).

E' diritto del Cliente fare obiezione sui nominativi degli incaricati da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, nel caso sussista un conflitto di interessi.

Impegni e doveri di ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione sono:

- Rispettare le prescrizioni del presente regolamento
L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli

strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

- Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati.
- Eseguire le attività secondo la documentazione predisposta e con personale alle proprie dipendenze e/o avvalendosi di tecnici esterni qualificati per le attività di cui al DM 21 aprile 2017, n. 93 ed in conformità al disposto UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Limitare la propria responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a danni o spese, perdite, mancato completamento del servizio, se il reclamo/ricorso non viene fatto valere nel periodo di un mese solare dalla presentazione oppure dall'esecuzione dell'attività che dà origine al reclamo/ricorso.
- Comunicare al cliente i nominativi del personale che potrà eseguire l'attività di Verifica periodica.
- Conservare i documenti inerenti alla Verificazione Periodica per un periodo di almeno 5 anni; al termine del quale tali documenti verranno distrutti.

8. Generalità

ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione emetterà fattura a fronte delle verificazioni. Il Cliente dovrà pagare secondo quanto stabilito nelle offerte formulate da ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, e/o nelle conferme di ordine inviate al Cliente.

In caso di ritardato pagamento del prezzo il Cliente sarà tenuto a pagare a ENERGY LAB s.r.l. – Divisione Organismo di Ispezione, gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfatto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, ENERGY LAB s.r.l., Divisione Organismo di Ispezione, si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

In caso di mancata ricevimento del regolamento controfirmato entro 10gg dall'accettazione o comunicazione nell'ordine, viene automaticamente accettato come definito in fase di offerta.

.....
Data

.....
Timbro e firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- 4.1 Richiesta di attività ispettive, ultimo capoverso;
- 4.2 Erogazione del servizio ispettivo, penultimo capoverso;
- 6.2 Ricorsi, secondo capoverso;
- 7 Doveri e diritti,
- 8 Generalità.

.....
Data

.....
Timbro e firma del Cliente

Informativa Privacy

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi eventuali allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Si precisa inoltre che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le informazioni raccolte o contenute in questo documento sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario e dell'Organismo.

Se avete ricevuto questo documento per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.